

La presente deliberazione viene affissa il

J. C. G.
AGO. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ
all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 573 del 3 AGO. 2005

Approvazione "Disciplinare per la caccia al cinghiale - Stagione venatoria 2005/2006"

L'anno duemila cinque il giorno tre del mese di agosto
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

			ASSENTE	
1.	On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2.	Rag. Giovanni	MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3.	Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	_____
4.	Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5.	Dott. Pasquale	GRIMALDI	- Assessore	_____
6.	Dott. Giorgio	Carlo NISTA	- Assessore	_____
7.	Dott. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8.	Dott. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9.	Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _____

L' ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale istruita dal sig. Nicola Morelli, Responsabile U.O. Caccia e Pesca, qui di seguito trascritta:

Visto l'art. 24 della regionale n. 8 del 10/04/96.

Preso atto che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 971 del 28/07/2005 esecutiva - ha approvato il Calendario venatorio per l'annata 2005/06 (*allegato A*), avente validità sull'intero territorio regionale.

Considerato che il predetto Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l'esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note, attraverso un appropriato Disciplinare.

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale nella seduta del 18/07/05, in merito alla suddetta regolamentazione (*allegato B*).

Ritenuto necessario approvare il "Disciplinare di Caccia al Cinghiale per l'annata venatoria 2005/06 (*allegato C*)

Si propone di approvare il Disciplinare per l'esercizio della caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2005/06, così come indicato nell'allegato "C".

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li, _____

IL DIRIGENTE SETTORE
AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE
TERRITORIO RURALE E FORESTALE
(*arch. Elisabetta Cuoco*)

- Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

li, _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(*dr. Sergio Muollo*)

LA GIUNTA

Su relazione dell' Assessore Alfonso Ciervo

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare come in effetti approva il Disciplinare per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2005/06, come da allegato "C".
2. Di disporre che del suddetto disciplinare venga dato la massima diffusione ai comuni della Provincia, alle Associazioni venatorie provinciali e agli Organi di Polizia.
3. Di dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Mastrocinque)

N. 704 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

IL MESSO

4 AGO. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 4 AGO 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U.- D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge..

li 23 AGO. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 il giorno 23 AGO. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267)
- E' stata revocata con atto N° _____ del _____

Benevento li, 23 AGO. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per	in tutti gli uffici dell'ente		
SETTORE	AGRIFORESTE	il /	prot. n. <u>ES 7188</u>
SETTORE		il / <u>6865</u>	prot. n. <u>26.8.05</u>
SETTORE		il / <u>P.8.05</u>	prot. n. _____
Revisori dei Conti		il /	prot. n. _____
x Nucleo di Valutazione		il /	prot. n. _____

Prof. Spagnolo



Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
U. O. CACCIA e PESCA

Prot. n. del

Oggetto: approvazione "Disciplinare per la caccia al cinghiale - stagione venatoria 2005/06".

Visto l'art. 24 della regionale n. 8 del 10/04/96.

Preso atto che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 971 del 28/07/2005 esecutiva – ha approvato il Calendario venatorio per l'annata 2005/06 (*allegato A*), avente validità sull'intero territorio regionale.

Considerato che il predetto Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l'esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note, attraverso un appropriato Disciplinare.

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale nella seduta del 18/07/05, in merito alla suddetta regolamentazione (*allegato B*).

Ritenuto necessario approvare il "Disciplinare di Caccia al Cinghiale per l'annata venatoria 2005/06 (*allegato C*)".

Si propone di approvare il Disciplinare per l'esercizio della caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2005/06, così come indicato nell'allegato "C".

IL RESPONSABILE U.O.

(Nicola Morelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE

(arch. Elisabetta Cuoco)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C.. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2005/2006

L'Assessore per l'Agricoltura ed alle Attività Produttive On. Andrea Cozzolino
VISTA la Legge Regionale del 10 aprile 1996, n. 8 che stabilisce i principi generali e le
disposizioni per la tutela della fauna e la disciplina della caccia in Campania;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 971 del 28 luglio 2005;

RENDE NOTO

L'esercizio venatorio per l'annata 2005/2006, ai sensi dell'art.49, della L.R.15/2002, potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata dal 4 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 nei seguenti periodi:

- a) Specie cacciabili dal 4 settembre al 15 dicembre 2005: quaglia e tortora (dal 4 al 18 settembre soltanto nei giorni fissi 4 - 7 -10 -14 e 15, per la tortora soltanto da appostamento temporaneo);
- b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2005: merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna e lepre comune;
- a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2005 al 30 gennaio 2006: colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, moretta, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano e volpe;
- b) Specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005: cinghiale.

CARNIERE GIORNALIERO

FAUNA STANZIALE : Due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie cinghiale, lepre e starna. Per la lepre, inoltre, al fine di individuare la distribuzione della lepre italica (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano, si suggerisce al cacciatore, con la collaborazione dell'Associazione di appartenenza, di comunicare all'INFS - Via Ca' Fornacetta, 9 - 40064 - OZZANO EMILIA (BO) Tel.051/6512111 - posta elettronica infs.lepus@inrcbole.bologna.it, dopo ogni abbattimento, la località dell'abbattimento ed inviare un frammento di tessuto del soggetto abbattuto conservato in alcol etilico bianco,;

FAUNA MIGRATORIA: 15 capi per giornata con le seguenti ulteriori limitazioni: cinque colombacci, cinque tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime due specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia sono tre per settimana a scelta del cacciatore ad eccezione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio.

**RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE
DELL'ATTIVITA' VENATORIA**

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, subiscono le stesse limitazioni previste, nei calendari venatori della Regione di appartenenza, per i cacciatori residenti in Campania.

SETTORE AGR.RA e ALIM.NE	
PROTOCOLLO	
N°	8564
DEL	02 AGO 2005

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione :
 combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, peppola e fringuello;

ORARIO DI CACCIA

La caccia può praticarsi da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto e precisamente :

mese di settembre	dal	4	al	14	dalle ore	4.52	alle ore	18.49
" " "	" "	15	al	30	" "	5.10	alle ore	18.20
" " ottobre	" "	01	al	14	" "	5.30	" "	17.52
" " "	" "	15	al	31	" "	5.50	" "	17.26
" " novembre	" "	01	al	14	" "	6.12	" "	17.02
" " "	" "	15	al	30	" "	6.33	" "	16.46
" " dicembre	" "	01	al	14	" "	6.51	" "	16.39
" " "	" "	15	al	31	" "	7.02	" "	16.43
" " gennaio	" "	01	al	14	" "	7.05	" "	16.55
" " "	" "	15	al	30	" "	6.56	" "	17.14

(ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L. R. 10.04.1996, n°8)

All'orario su indicato, si dovrà applicare l'ora legale nel periodo di vigenza.

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 1° al 31 Agosto 2005 fino alle ore 19; per i cani da seguita, sempre in zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, l'addestramento e l'allenamento è consentito dal 1° al 31 agosto dall'alba alle ore 10 e dalle ore 18 alle 20,30.

L'uso del cane da seguita è consentito dal 18 Settembre al 31 Dicembre 2005.

Successivamente a tale data i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali nei giorni di mercoledì e domenica.

L'uso del cane da ferma è consentito dal 4 settembre 2005 al 30 gennaio 2006.

CACCIA AL CINGHIALE

La caccia al cinghiale può essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica. Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica mediante battute autorizzate in determinate località e modalità rese note entro il 31 agosto a mezzo di apposito manifesto.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione naturale.

L'Esercizio venatorio resta comunque sempre vietato in tutto IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992. N°157 NONCHE' DELL'ART.10 1° COMMA - LETT. a) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996. N° 8 CHE DOVRA' ESSERE TABELLIATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96. N.° 8.

E' inoltre vietato l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1. In caso di trasgressione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a .206,58 e non superiore a .413,17 (comma 3).

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' sempre vietato cacciare qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario.

E' sempre vietato l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore.

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia.

Il tesserino non potrà essere rilasciato a chi non avrà restituito quello relativo all'annata precedente.

Al personale incaricato del rilascio deve essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa ed esibita la licenza di caccia valida.

Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8. art 19 comma 8.

Il cacciatore deve restituire entro il **28 febbraio 2006** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo.

L'Ente preposto non rilascerà il tesserino dell'annata successiva se non previo esibizione della ricevuta della restituzione del tesserino dell'annata precedente.

Entro il **28 febbraio 2006** i comuni restituiscono alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, entro il **30 marzo 2006**, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETI DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal **20 Giugno** e fino al **30 settembre**, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma del combinato disposto dell'art 59 della legge di P. S. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 294 del 22 giugno 2005.

I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R. D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23.

Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1° giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 va punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96

Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.11 della L.353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "Art.423-bis - (incendio boschivo) - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni."

Inoltre incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1032,00 a 10329,14 Euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di destinazione per 15 anni; non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 - comma 3-legge 157/92).

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A. T. C. della regione e potrà ottenere l'iscrizione ad altro ATC in base alla disponibilità di posti vacanti secondo l'indice di densità venatoria.

L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) va richiesta alla Provincia **obbligatoriamente** sul **Mod.1** mentre l'iscrizione come secondo ATC (senza residenza venatoria) va richiesta **obbligatoriamente** al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il **Mod.2**.

I modelli di domanda sono allegati al "Regolamento D.P.G.R.626/2003" ratificato dal Consiglio Regionale con Regolamento n.3 del 25 marzo 2005.

Ogni cacciatore non dovrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria) pena l'annullamento di tutte le istanze (art.9, comma 10, del regolamento).

L'acquisizione della residenza venatoria e l'eventuale altra iscrizione va dimostrata mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente alla gestione dell'A.T.C., sul tesserino rilasciato dal comune o dall'Amministrazione Provinciale di residenza.

In attuazione dell' art.37, comma 7, della L. R. 8/96, con l'istituzione del "sistema informatico di prenotazione delle giornate", consultabile sul sito internet :

www.reciprocita-campania.org , sarà data applicazione al principio della "reciprocità" limitatamente agli A.T.C. confinanti con quello di residenza venatoria.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Verbale n. 40 del 19.07.2005


L'anno 2005 il giorno ~~LUNEDÌ~~ 18 Luglio 2005 alle ore 17.30 si è riunito il C.T.V.P. presso l'Ufficio Caccia della Provincia per la discussione del seguente ordine del giorno:

-DISCIPLINARE DI CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2005/2006-

La riunione è presieduta dall'Assessore delegato alla Caccia e Pesca Rag. Alfonso Ciervo con l'intervento dei signori come di seguito specificato nella qualità di componenti.

Associazione o ente di appartenenza	nominativo		Presente	assente
Dirigente Sett. Pr. Sv. Territoriale	Antonio Castellucci		<i>[Signature]</i>	
Enalcaccia	Buonanno	Michele	<i>[Signature]</i>	
E.N.C.I.	Cantoro	Antonio	<i>[Signature]</i>	
F.I.D.C.	Catalano	Clorindo	<i>[Signature]</i>	
A.N.U.U.	Cesare	Serino	Assente	
LEGAMBIENTE	Fasano	Grazia	Assente	
S.T.A.P.A.	Iadanza	Oreste	<i>[Signature]</i>	
S.F.C.P.	Lavorgna	Giovanni	<i>[Signature]</i>	
Conf. Italiana Agricoltori	Luongo	Luigi	<i>[Signature]</i>	
ARCI CACCIA	Maietta	Vittorio	Assente	
A.N.L.C.	Parente	Paride	<i>[Signature]</i>	
E.N.P.A.	Peri	Laura	Assente	
L.I.P.U.	Stefanucci	Marcello	<i>[Signature]</i>	
Conf. Agricoltura Gen.	Postiglione Coppola Andrea		<i>[Signature]</i>	
W.W.F.	Tedeschi	Costantino	<i>[Signature]</i>	

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



COPIA CONFC
ALL' ORIGIN

ITALCACCIA	Tresca	Ottavio	<i>[Signature]</i>	
Coltivatori Diretti	Tufo	Filippo	<i>[Signature]</i>	
E.P.S.	Venditti	Filippo	<i>[Signature]</i>	
Componente con funzioni di segretario	Di Martino	Vincenzo	<i>[Signature]</i>	



Il presidente constatata la regolarità della seduta alle ore ^{14.30} 12.30 dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il sig. Castellucci comunica che il rappresentante delle F.I.D.C. sig. Clorindo Catalano, essendo impossibilitato a partecipare alla seduta, è sostituito temporaneamente dal reg. Antonio Ricciardi, Presidente Provinciale dell'associazione, come disposto prot. n. 16473 del 14-07-05 allegata.

In ordine alle questioni della sostituzione temporanea di un membro del Comitato si conviene che per garantire in ogni momento l'irrinunciabile principio delle rappresentanze delle Associazioni in seno al Comitato ogni rappresentante potrà essere sostituito, in caso di assenza temporanea per motivi personali, da altro rappresentante previamente indicato dall'associazione d'appartenenza e comunque le connotate scritte e protocollate.

Si passe poi all'esposizione degli argomenti relativi al disciplinare per le cee e al



FORME
NALE



cinghiale per la Regione Veneta 2205/2206
saffermando l'ottenzione sulle modalità di
ammirazione e presentazione delle domande,
sulle zone eccedenti, sulle formazioni e
requisiti delle squadre, sulle autorizzazioni.
E' da segnalare l'intervento del sig.
Tedeschi il quale chiede delucidazioni sulle
scelte delle zone tetra in agro del Comune
di Cappelani ritenute inadatte per
la presenza di estese.

A tale intervento il dr. Castellucci ha risposto
che la scelta è fatta su proposte dei resi-
denti delle zone e che comunque si
provvederà a fare un sopralluogo di
accertamento.

In particolare è da segnalare che sostenute
med. perenne proposte del dr. Castellucci
relative all'art. 9. relative a un'ordinanza
lett. a e b,
che si deve di seguito si trascrive e si
consigliare l'ordine integrante del doc.
placere la sottoporre all'approvazione
del Comitato:



L'assegnazione delle zone di caccia ----- avverrà secondo i seguenti criteri:

a) - rotazione nelle zone nei casi in cui la stessa viene scelta da più squadre mediate dal sorteggio;

b) - assegnazione di almeno $1/3$ del numero massimo di battute nelle medesima zona alle squadre la cui maggioranza dei componenti risiede anagraficamente nei comuni interessati, al fine di legare quanto più possibile i cacciatori al proprio territorio.

Si precisa che l'assegnazione del Totto massimo di $1/3$, pari a nove giornate di caccia sarà così concorsa:

- le nove giornate di caccia saranno distribuite per l'intero periodo ottobre/dicembre con massimo 3 autorizzazioni mensili;

- le nove giornate di caccia da assegnare ai residenti saranno ulteriormente suddivise in base al numero di squadre aventi diritto e al numero di zone per ciascun comune.





Il Comitato approva all'unanimità
il disciplinare per la coltura del
cannabace relativo alla stagione
vegetativa 2005/2006 così come
proposto dal dr. Estellera il
quale alle ore 18,30 dichiara
chiusa la seduta -

Letto e sottoscritto

Benevento li 18/02/05

IL SEGRETARIO

VINCENZO D. MARTINO

IL PRESIDENTE

RAB. ALFONSO CIERVO

PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AGRI-FORESTE

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

U. O. CACCIA E PESCA

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 24 della regionale n. 8 del 10/04/96.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale, n. del esecutiva, relativa all' approvazione del Disciplinare per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per la stagione venatoria 2005/06.

RENDE NOTO

DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2005/06

Art. 1 – Finalità e metodo di prelievo

Il presente Disciplinare per la caccia al cinghiale ha lo scopo di disciplinare la presenza dei cacciatori sul territorio provinciale, di consentire un razionale utilizzo venatorio delle aree di caccia, nonché di regolamentare e stabilire il prelievo e le modalità di abbattimento di tale specie.

Pertanto, il prelievo venatorio della suddetta selvaggina potrà avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (battuta) a mezzo di squadra regolarmente costituita e secondo i criteri di seguito elencati.

Art. 2 – Periodo e giornate di caccia.

La Caccia al Cinghiale nella provincia di Benevento, così come dispone il Calendario Venatorio Regionale 2005/06 ed il presente Disciplinare, è consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre 2005, esclusivamente nelle giornate di Giovedì e Domenica.

Art. 3 – Modalità di ammissione e presentazione domanda

Presso l'U.O. Caccia della Provincia di Benevento è istituito il registro delle squadre ammesse ad esercitare la caccia al cinghiale. L'iscrizione delle squadre dovrà essere richiesta, a cura del capo squadra, mediante presentazione di domanda da trasmettere, al protocollo generale dell'Ente, entro il 10 settembre 2005, con allegato il calendario delle battute nelle zone prescelte.

La domanda ed il calendario delle battute dovranno essere redatti su apposita modulistica (allegati A e B) predisposta e disponibile presso il suddetto ufficio, sito a Benevento in via C. Ricci – viale principe di Napoli (ex sede del provveditorato agli Studi) - Tel 0824/54669, 0824/28458 - Fax 0824/42448.

Art. 4 – Forma di caccia e zone consentite.

La Caccia al Cinghiale, autorizzata esclusivamente sotto forma di "battute" con squadre formate da cacciatori e conduttori di segugi, potrà essere effettuata esclusivamente nelle seguenti Aree di caccia specifica (A.C.S.):

AREE DI CACCIA SPECIFICA PER LE BATTUTE DI BATTUTE AL CINGHIALE

N°	COMUNI	A.C.S. (Aree di Caccia Specifica)
01	AIROLA	Monte Tairano
02	APOLLOSA 1	Montemauro, Pretera
03	APOLLOSA 2	Castagneto, Masseria Pino, Cerretello
04	BASELICE	Scalelle, S. Felice
05	CASALDUNI	area delimitata dalla strada Zingolella e da Pontelandolfo 1 e 2
06	CASALDUNI - FRAGNETO M.	Bosco di Monteroni , Colle Mastarzo
07	CASTELFRANCO Miscano - GINESTRA Schiavoni	Boschi comunali di Castelfranco e Ginestra, Cese
08	CASTELPAGANO	Bosco di Castelpagano
09	CASTELPOTO 1	Bosco Mancino, Tofarello
10	CASTELPOTO 2	Maurelle, Santo
11	CASTELVETERE Valf.- COLLE SANNITA	Boschi di Decorata e di Castelvetero Valf.
12	CEPPALONI	Cortoffo, Malerba, Venaglie
13	CERRETO SANNITA	Monte delle Coppe, Girasella, Chiolli
14	DURAZZANO	Monte Burrano, Colle S. Marco, Terra Murata
15	FAICCHIO - S. SALVATORE TELESINO	Monte Acero
16	FOGLIANISE - TORRECUSO	Ciurica (Valle del gelso)
17	FOIANO Valf. - MONTEFALCONE Valf.	Boschi comunali Foiano e Montefalcone, Cavecchia, Pagliarelle
18	FRAGNETO L'ABATE	Bosco di S. Matteo, Tammarecchia
19	MOIANO 1	Sauculo, Delle Selve, Casali, Loncia
20	MOIANO 2	Monte Mainiti, Selva Grande
21	MOLINARA - S. GIORGIO LA MOLARA	Codacchio, Ponte del Varco
22	MOLINARA - S. MARCO DE' CAVOTI	Coste, Vagnere, Fonte di lupo, Caffarello
23	MORCONE 1	area delimitata a N dalla strada Prov.le Morcone Sassinoro, a S dalla super strada Tammaro e dalla strada Comunale Cavatiello e a O dalla panoramica Sud Matese;
24	MORCONE 2	area delimitata a N con la strada Cavatiello, a S con il comune di Pontelandolfo e a E con la strada Prov.le Morcone - Pontelandolfo;
25	MORCONE 3	area delimitata a N con il Molise, a E con il comune di S. Croce del Sannio e a S-O con la strada Sferracavallo - Sepino);
26	PONTELANDOLFO	Resicco, Monte Calvello, Gugliete, Pezza delle Pietre, Lenta
27	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	Bosco Montauro e torrente la Catola
28	SAN MARTINO S. - S. ANGELO C. - S. NICOLA M.	Colline Beneventane
29	SANT'AGATA DE' GOTI 1	Monte Longano
30	SANT'AGATA DE' GOTI 2	Pietrapiana, Castelrotto, Cantari, Monte Gavete
31	SANT'AGATA DE' GOTI 3	Stella Maiuri, Vallone Marzio, Monteguardia, Lenza Conga, Cierro
32	SOLOPACA 1	Postiglione, Roseto, Gesucristiello
33	SOLOPACA 2	Cerzito, Fontanelle, Selva
34	VITULANO	Valle della Noce, Carpineto

Nel redigere il calendario delle battute di caccia, sull'apposita modulistica indicata all'art. 3, si specifica quanto segue:

- è obbligatorio indicare anche una seconda zona alternativa a quella prescelta come principale;
- non è consentito indicare più di due giornate consecutive la stessa zona.

Art. 5 – Formazione delle squadre.

Ciascuna squadra per essere validamente costituita dovrà essere composta da un minimo di **20 cacciatori**, battitori inclusi e, per poter effettuare la battuta dovrà avere una consistenza numerica effettiva di almeno **15 elementi**.

E' consentita l'iscrizione ai soli cacciatori residenti anagraficamente nella provincia di Benevento; in aggiunta, potranno essere ospitati n. 5 cacciatori non inclusi nell'elenco previsto dall'allegato "A" (residenti anagraficamente anche in altre province, che non pongono limitazioni ai cacciatori sanniti), purché in regola con l'A.T.C. di Benevento.

Ogni cacciatore potrà iscriversi ad una sola squadra, per cui non saranno prese in considerazione le richieste che includono gli stessi nominativi in più squadre.

Ciascuna squadra, così costituita, non potrà essere modificata nel corso dell'annata venatoria, per cui ogni cacciatore rimarrà vincolato alla propria squadra, fatti salvi casi eccezionali e/o motivi straordinari, previa autorizzazione del competente Settore.

La partecipazione alla battuta di caccia equivale ad ogni effetto all'utilizzo della giornata di caccia così come stabilito dal Calendario Regionale 2005/06 e dovrà essere annotata sul tesserino regionale.

Il cacciatore iscritto nel registro di giornata (**allegato "C"**) non potrà esercitare alcun altro tipo di caccia né tanto meno abbattere altro genere di selvaggina, ad eccezione della volpe.

Art. 6 – Requisiti delle squadre.

I cacciatori partecipanti alla battuta giornaliera, in numero minimo di 15 unità, dovranno essere opportunamente iscritti, a cura del capo o del vice-capo squadra, nel registro di giornata prima dell'inizio di ogni battuta.

Requisito indispensabile per la partecipazione alla battuta è il possesso, da parte di ciascun cacciatore, di tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività venatoria, in corso di validità per la stagione 2005/06.

Affinché la squadra possa iniziare regolarmente le operazioni di caccia nella zona assegnata è indispensabile la presenza del capo o del vice-capo squadra, i quali dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) non essere incorsi in infrazioni tra quelle previste dall'art. 30 della legge n. 157/92;
- b) non essere incorsi negli ultimi due anni in infrazioni amministrative riguardanti la caccia agli ungulati previste dalle citate leggi n. 157/92 e n. 8/96 e dal Regolamento provinciale.

Art. 7 – Responsabile della battuta

Il capo squadra e/o il vice dovranno obbligatoriamente presenziare ad ogni battuta essendo uno di loro designato quale responsabile della stessa e, in tale funzione, garantire il regolare svolgimento delle attività ed adempiere tutte le procedure previste dal presente regolamento.

In particolare, egli organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è responsabile:

- a) della regolare redazione del registro di giornata e del controllo dei partecipanti alla battuta;
- b) della compilazione del verbale di battuta;
- c) dell'invio, anche a mezzo fax all'U.O. Caccia della Provincia, del Registro di giornata debitamente compilato e sottoscritto, entro il giorno successivo alla battuta, pena la revoca dell'autorizzazione concessa e successive (telefax n. 0824/42448).

Art. 8 – Segnalazione

La squadra, regolarmente autorizzata, almeno un' ora prima dell'inizio della battuta dovrà apporre tabelle adeguatamente visibili di avviso di **"BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO"** lungo le vie di accesso al territorio interessato e provvederà a rimuoverle al termine della battuta stessa. Inoltre, l'inizio delle operazioni di caccia dovrà essere segnalato con un avviso acustico (p.es. **como**) udibile in tutta la zona interessata.

Art. 9 – Rilascio autorizzazioni

Le autorizzazioni (**allegato D**) per l'esercizio della caccia al cinghiale verranno rilasciate entro il 30 settembre 2005 o comunque in tempo utile per lo svolgimento delle battute, dal Dirigente del Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale, previo parere dell'U.O. Caccia, esclusivamente alle squadre che hanno fatto pervenire domanda nei termini previsti ed utilizzando i modelli all'uopo predisposti.

L'assegnazione delle aree di caccia, fermo restando il principio di attribuire la zona prescelta da ciascuna squadra, avverrà secondo i seguenti criteri:

- a) rotazione delle zone nei casi in cui la stessa viene scelta da più squadre, mediante sorteggio;
- b) assegnazione di almeno 1/3 del numero massimo di battute nella medesima zona, alla squadra la cui maggioranza dei componenti (50% + 1) risiede anagraficamente nei comuni interessati, al fine di legare quanto più possibile i cacciatori al proprio territorio.
Si precisa che l'assegnazione del tetto massimo di 1/3, pari a 9 giornate di caccia, sarà così concessa:
 - le 9 giornate saranno distribuite per l'intero periodo di caccia - ottobre/dicembre – con massimo 3 autorizzazioni mensili;
 - le 9 giornate di caccia da assegnare ai residenti saranno ulteriormente suddivise in base al numero di squadre aventi diritto e al numero di zone per ciascun comune.
- c) abbinamento di più squadre nel caso in cui il territorio si presenti sufficientemente esteso o disponendo eventuali cambi di zone se le condizioni lo consentano.

L'autorizzazione, in possesso del capo o del vice-capo squadra, e una copia della stessa, affidata a ciascun componente della squadra, dovranno essere esibite in caso di controllo da parte degli Organi preposti.

Art. 10 – Carniere giornaliero e complessivo.

Il carniere giornaliero è quello stabilito da Calendario Venatorio 2005/06 della Regione Campania; l'abbattimento di ciascun selvatico verrà attribuito dal capo cacciarella ad uno dei partecipanti alla battuta, il quale provvederà ad annotarlo sul tesserino regionale. Il numero complessivo dei capi abbattuti per ogni squadra durante l'annata venatoria non potrà essere maggiore del doppio dei componenti della squadra.

Art.11 – Mezzi di caccia, divieti ed obblighi.

Le armi consentite per la battuta di caccia al cinghiale sono quelle previste dall'art. 13 della legge n. 157/92 e dall'art.20 della legge regionale n. 8/1996. Ferme restando le norme di cui alla suddette leggi ed alle disposizioni del presente Disciplinare, si stabilisce:

- E' vietata l'abbattimento di cinghiali nati nell'anno (striati).
- E' vietato l'uso di munizioni spezzate nonché l'utilizzo di radio rice-trasmittenti per uso venatorio.
- E' vietato l'abbattimento, durante l'intera battuta di caccia, di qualsiasi altra specie faunistica ad eccezione della volpe.
- E' vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato nella zona di competenza; è ammesso esclusivamente il recupero dei cani.
- E' vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul territorio di caccia: le stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria.
- E' vietato ai cacciatori iscritti nel Registro delle squadre utilizzare cani segugi nelle aree di caccia di cui all'art. 4, nei giorni antecedenti lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale.
- E' obbligatorio l'apposizione di segnaletica delimitante il territorio oggetto della battuta, secondo le modalità indicate nel precedente art. 8.
- E' obbligatorio per tutti i partecipanti, al fine di ridurre gli incidenti, indossare indumenti di facile individuazione (giubbini fosforescenti).

Art.12 – Sanzioni e prescrizioni


Le infrazioni derivanti dal mancato rispetto del presente Disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia (art. 30 e 31 della legge n. 157/92 e art. 31 e 32 della legge regionale n. 8/96), comporteranno la revoca delle autorizzazioni concesse nonché l'esclusione dalla partecipazione alle battute di caccia al cinghiale per la corrente stagione venatoria.

Nel raccomandare a tutti i partecipanti che la caccia al cinghiale dovrà essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005, si sollecita di adottare la massima prudenza ed ogni cautela atta a scongiurare eventuali danni alla pubblica e privata incolumità.


Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria.

Benevento, agosto 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Antonio Castellucci)



IL DIRIGENTE
(arch. Elisabetta Cuoco)



ALLEGATO A

**Al Signor Presidente
Provincia di Benevento**

**Oggetto: Richiesta iscrizione registro battute caccia al cinghiale-Annata venatoria 2005/06
Autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente a _____ in via _____, tel. _____

nella qualità di capo battuta, chiede che venga disposta l'iscrizione della propria squadra nel Registro Provinciale delle battute di caccia al cinghiale, come stabilito dall'apposito Disciplinare, per la corrente annata venatoria.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i cacciatori appartenenti alla squadra sono in possesso di regolare licenza di caccia e che, in caso di sua assenza, verrà sostituito dal vice capo-squadra, signor:

_____ nato il _____ a _____

residente a _____ in via _____, tel. _____

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Comune di residenza	N° lic. caccia	N° autor. A.T.C.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	*				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Il sottoscritto _____, nella qualità di Capo battuta, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente formulario sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità e autorizza ai sensi della legge 675/96, l'acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nel presente formulario e nei documenti allegati anche ai fini dei controlli comunitari e nazionali. A tal fine allega copia fotografica non autenticata della licenza di caccia in corso di validità.

_____ li _____

IL CAPO SQUADRA

ALLEGATO B

**Al Signor Presidente
Provincia di Benevento**

Oggetto: Richiesta autorizzazione battute caccia al cinghiale - Annata venatoria 2005/06

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente a _____ in via _____ tel. _____
nella qualità di capo battuta, chiede che venga concessa l'autorizzazione ad organizzare ed effettuare battute di
caccia al cinghiale per l'annata venatoria 2005/06 secondo il seguente calendario:

N.	Data	A.C.S. principale (N. zona e Comuni)	A.C.S. secondaria (N. zona e Comuni)
1	02.10		
2	06.10		
3	09.10		
4	13.10		
5	16.10		
6	20.10		
7	23.10		
8	27.10		
9	30.10		
10	03.11		
11	06.11		
12	10.11		
13	13.11		
14	17.11		
15	20.11		
16	24.11		
17	27.11		
18	01.12		
19	04.12		
20	08.12		
21	11.12		
22	15.12		
23	18.12		
24	22.12		
25	25.12		
26	29.12		

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver comunicato la composizione della propria squadra per l'iscrizione nel Registro Provinciale e di essere a conoscenza delle norme stabilite dall'apposito Disciplinare per la caccia al cinghiale per l'annata venatoria 2005/06, in vigore nella provincia di Benevento.

IL CAPO SQUADRA



Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO C

REGISTRO DI GIORNATA

**SQUADRA ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE BATTUTE
DI CACCIA AL CINGHIALE AL CRONOLOGICO N. _____**

Nominativo Capo squadra	Nominativo V. Capo squadra	Data battuta	N. capi abbattuti	
			Volpi	Cinghiali

Elenco nominativo dei partecipanti alla battuta odierna.

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Comune di residenza	N° lic. caccia	N° autor. A.T.C.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Da restituire, debitamente compilato, entro il giorno successivo alla battuta, pena la revoca dell'autorizzazione concessa (art.7/c del Disciplinare).

IL CAPO SQUADRA



Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO D

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 24 della legge regionale n. 8 del 10/04/96.

Considerato che il Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2005/06 consente alle Province della Campania di poter regolamentare le caccia al cinghiale.

Ritenuto necessario provvedere al rilascio di regolari autorizzazioni per il prelievo di tale selvaggina in provincia di Benevento, così come dispone il Disciplinare approvato con delibera della G. P. n.

VISTA la domanda presentata dal sig., prot. n. / tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare battute di caccia al cinghiale.

AUTORIZZA

il sig., nella qualità di capo della squadra di cui all'allegato elenco, ad effettuare battute di caccia al cinghiale, per l'anno 2005, secondo il seguente calendario:

N.	Data	N°. A. C. S.	Comuni interessati
1	02.10		
2	06.10		
3	09.10		
4	13.10		
5	16.10		
6	20.10		
7	23.10		
8	27.10		
9	30.10		
10	03.11		
11	06.11		
12	10.11		
13	13.11		
14	17.11		
15	20.11		
16	24.11		
17	27.11		
18	01.12		
19	04.12		
20	08.12		
21	11.12		
22	15.12		
23	18.12		
24	22.12		
25	25.12		
26	29.12		

La presente autorizzazione - predisposta in conformità della vigente legislazione venatoria - è subordinata al rispetto del citato Disciplinare per la caccia al cinghiale, del Calendario Venatorio Regionale 2005/06 e delle vigenti disposizioni di legge in materia di caccia, la cui mancata osservanza comporterà, oltre alle sanzioni previste, la revoca immediata della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Castellucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Elisabetta Cuoco